



Università Telematica

GIUSTINO FORTUNATO

Regolamento di Funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo

(Decreto Presidenziale n. 11/2010)

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 - Composizione, nomina e durata	3
Articolo 3 - Compiti	3
Articolo 4 - Presidente	4
Articolo 5 - Accesso alle informazioni	4
Articolo 6 - Svolgimento delle sedute	4
Articolo 7 – Verbalizzazione e pubblicità degli atti	5
Articolo 8 – Disposizioni finali	5

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo, costituito ai sensi dell'art. 5, comma 22 della Legge n. 537/1993, dell'art. 1, comma 2 della Legge n. 370/1999 e dell'art. 22 dello Statuto.

Articolo 2 - Composizione, nomina e durata

1. La composizione del Nucleo di Valutazione è determinata dal Consiglio di Amministrazione, che provvede anche alla nomina.
2. I componenti del Nucleo restano in carica tre anni accademici e possono essere confermati.
3. Qualora a seguito di decadenza, dimissioni o altro il Nucleo risultasse privo di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione provvede alle nuove nomine per la sostituzione dei componenti mancanti. In tal caso i nuovi componenti resteranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato dell'Organo.
4. La carica di componente del Nucleo è incompatibile con la posizione di componente degli organi di governo, di controllo e della dirigenza amministrativa dell'Ateneo, nonché di Preside di Facoltà, di Direttore di Dipartimento e di Direttore di centro autonomo di spesa.
5. L'Ateneo corrisponde ai componenti del Nucleo una indennità di funzione, il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione in base alle disponibilità di bilancio. L'Università rimborsa ai componenti del Nucleo le spese sostenute e documentate per partecipare alle riunioni e per effettuare missioni connesse al loro incarico.

Articolo 3 - Compiti

1. Il Nucleo di Valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Oltre alle attività di cui al precedente comma, il Nucleo di Valutazione è tenuto a svolgere le attività espressamente attribuite ai Nuclei di Valutazione da disposizioni legislative di carattere generale.
3. In particolare il Nucleo adotta un sistema di valutazione interna riferita:
 - a) alle attività didattiche;
 - b) alle attività di ricerca;

- c) alla gestione tecnica amministrativa;
- d) agli interventi di sostegno agli studenti meritevoli.
- 4. Il Nucleo esprime giudizi e formula pareri agli Organi di governo sugli obiettivi da essi definiti e sul loro grado di raggiungimento.
- 5. Il Nucleo opera in condizioni di autonomia rispetto agli organi ed uffici dell'Amministrazione universitaria e risponde del suo operato direttamente al Responsabile legale dell'Ateneo.

Articolo 4 - Presidente

- 1. Il Presidente rappresenta il Nucleo nei rapporti con gli Organi di Governo, con l'Amministrazione, con il Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e con altri soggetti istituzionali pubblici e privati.
- 2. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Nucleo.

Articolo 5 - Accesso alle informazioni

- 1. Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. A tal fine l'Università garantisce il necessario supporto amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alla conoscenza tempestiva di tutte le informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della privacy.
- 2. Il Nucleo può convocare per audizioni i responsabili delle diverse strutture dell'Università, i quali sono tenuti a fornire con sollecitudine le informazioni richieste.
- 3. I Componenti del Nucleo di Valutazione sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

Articolo 6 - Svolgimento delle sedute

- 1. Il Nucleo si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni quattro mesi e in via straordinaria ogni volta che sia necessario in relazione alle esigenze delle attività da espletare. L'invio della convocazione ai singoli componenti, anche per via telematica, deve avvenire almeno sette giorni prima della seduta. Il Presidente può, tuttavia, per motivi di urgenza, convocare il Nucleo con preavviso inferiore.
- 2. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Il componente del Nucleo, che senza giustificati motivi non partecipi per due riunioni consecutive alle riunioni dell'organo, decade dall'incarico. Il relativo provvedimento di natura dichiarativa è emesso dal Direttore Amministrativo.

3. Le adunanze del Nucleo non sono pubbliche; per la discussione di particolari argomenti il Presidente può invitare alle riunioni soggetti esterni alla composizione statutaria del Nucleo.
4. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. In caso di assenza del Presidente, la seduta è presieduta da un componente del Nucleo designato dal Presidente. In mancanza di designazione, presiede la seduta il componente più anziano di età.
6. Le sedute del Nucleo di Valutazione possono svolgersi anche per via telematica.

Articolo 7 – Verbalizzazione e pubblicità degli atti

1. Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale viene approvato di norma nella seduta successiva, ovvero seduta stante, anche soltanto per singoli punti.
2. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante e, una volta approvato, deve essere inviato al Direttore Amministrativo in copia.
3. Estratti di verbale pertinenti sono comunicati alle strutture che siano state oggetto di specifica considerazione.
4. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. L'attuale composizione del Nucleo di Valutazione dura fino alla sua naturale scadenza.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo decreto di emanazione.